

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 13/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente chiede il rimborso di commissioni ed oneri assicurativi (quantificato in € 2.886,39) non riconosciuto dall'intermediario in occasione dell'estinzione, in via anticipata, di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e il rimborso degli interessi legali dalla data di estinzione; chiede, inoltre, la restituzione degli interessi indebitamente percepiti dall'intermediario in relazione a tale contratto poiché usurari.

Più precisamente, la parte ricorrente, attraverso il ricorso e i relativi allegati, ha riferito che:

- ha stipulato, nel settembre 2008, con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con rata mensile di € 210,50 e di durata pari a 120 mesi;
- tale contratto è stato estinto nel mese di gennaio 2013;
- al momento dell'estinzione aveva pagato 51 rate e ha versato l'importo di € 13.015,14;
- *“nel calcolo del TAEG a fini usura, non è stato ricompreso il tasso di mora”*;
- qualora il TAEG sommato al tasso di mora superasse il “tasso soglia”, il contratto di finanziamento sarebbe nullo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il costo complessivo del finanziamento in parola *“è stato pari al 18,87% inclusivo del tasso di mora”* e risulta superiore al tasso soglia (15,10%) vigente al momento della sottoscrizione del citato contratto;
- con riferimento ai premi assicurativi, sussiste collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento in discorso e la copertura assicurativa;
- nel caso di estinzione anticipata, è suscettibile di restituzione la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo;
- l'intermediario ha rimborsato la somma di € 276,00 a titolo di *“oneri gestionali”*;
- contrattualmente le commissioni *“dell'Istituto finanziatore”* ammontano a € 704,75, le *“commissioni [intermediario]”* ad € 1.717,68, le commissioni *“agente” - “mediatore”* ad € 2.020,80, i costi assicurativi ad € 1.056,60;
- avrebbe diritto al rimborso di € 405,23 a titolo di commissioni *“dell'Istituto finanziatore”*, € 987,66 a titolo di *“commissioni [intermediario]”*, € 1.161,96 a titolo di commissioni *“Agente” - “Mediatore”* e € 607,54 per oneri assicurativi.

L'intermediario ha controdedotto che:

- sarebbe applicabile la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1875 del 28.03.14, la quale ha affermato che, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia di usura, non è possibile sommare gli interessi di mora a quelli contrattualmente pattuiti;
- con riferimento alla parte della domanda riferita al rimborso degli oneri anticipati, la richiesta della ricorrente *“si appalesa del tutto infondata e contraria a qualsivoglia logica economico/giuridica posto che, se accolta, si tradurrebbe, nella sostanza, nell'accertamento che la ricorrente non deve restituire una parte del capitale che le è stato finanziato. Il ragionamento non può certo essere condiviso giuridicamente perché non si vede come si possa pretendere di non restituire una quota del capitale finanziato”* né può essere condiviso economicamente perché *“l'ente erogatore del prestito si troverebbe a rilevare una perdita sul credito maggiore a quella che sopporterebbe, per fare un esempio nel caso limite di usura del finanziamento, ipotesi per la quale il legislatore del Codice Civile (art. 1815, comma 2) prevede comunque la restituzione integrale del capitale finanziato”*;
- la somma che è stata richiesta alla ricorrente a titolo di estinzione anticipata era pari al capitale residuo alla data di estinzione con abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto. Nel contratto, si è evidenziato che la somma in linea capitale finanziata alla ricorrente ammonta ad € 19.664,91; su tale somma sono stati calcolati gli interessi a scalare per € 5.595,09, tenuto conto della durata (120 mesi) e del tasso (5,20%) pattuiti, per un totale lordo da restituire di € 25.260,00;
- in caso di estinzione anticipata, è certamente dovuto il c.d. abbuono degli interessi come previsto dall'art. 3 del contratto de quo e come puntualmente accaduto nel caso di specie;
- la clausola contenuta nell'articolo 3 del contratto di finanziamento, disciplinante il rimborso cui il cliente ha diritto in caso di estinzione anticipata, è stata esplicitamente e consapevolmente accettata dalla ricorrente in quanto è stata oggetto di due ulteriori sottoscrizioni (oltre alla sottoscrizione del testo contrattuale) ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c.;
- con riferimento agli oneri assicurativi, sarebbe applicabile l'art. 22, comma 15 *septies*, della legge n. 221 del 17.12.2012.

L'intermediario ha chiesto di dichiarare il ricorso *“non procedibile in parte qua e comunque non accoglibile”*.



DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio in esame è stato stipulato il 30.09.2008 e prevede un TAEG del 13,670%, un I.S.C. del 13,767%, un TEG dell'11,991%. Con riferimento alla domanda di restituzione degli interessi, poiché usurari, si evidenzia che la questione sembra limitarsi ad una presunta ipotesi di usura originaria in relazione alla quale l'intermediario non pone un'eccezione di incompetenza temporale.

Al momento della conclusione del contratto in discorso, le tabelle di rilevazione dei tassi medi pubblicate dalla Banca d'Italia a fini antiusura rappresentavano un tasso usura superiore a quelli sopra evidenziati.

Le condizioni economiche del citato contratto di finanziamento sono le seguenti:

Principali condizioni economiche

Rata mensile di rimborso	€ 210,50	Num. rate	120	Capitale lordo da rimborsare	€ 25.260,00
A. Interessi (TAN scalare in misura fissa per l'intera durata del prestito)	5,20	%		€	5.595,09
B. Commissioni dell'Istituto Finanziatore				€	704,75
C. Commissioni [] spa				€	1.717,68
D. Commissioni all'Agente in Attività Fin., al Mediatore Creditizio o ad altro Intermediario Fin.*				€	2.020,80
E. Oneri erariali / Imposta di bollo				€	49,18
F. Costi assicurativi e spese (notifica, istruttoria, bolli, postali obbligatorie, tel. etc.)**				€	1.056,60
G. NETTO RICAIVO al lordo di eventuali prestiti estinti per conto del Cedente				€	14.115,90
- T.A.E.G.: 13,670%; I.S.C.: 13,767%; T.E.G./TEGM: 11,991%;					

Dal "conteggio di estinzione anticipata", si evince quanto segue. L'intermediario ha rimborsato alla ricorrente, a titolo di "oneri gestionali", in sede di estinzione l'importo di € 276,00.

Sulla natura delle commissioni il contratto prevede quanto segue:

1.1) In sede di liquidazione del prestito il Cedente verserà, in un'unica soluzione, alla Cessionaria mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato:

a) Euro 704,75 a titolo di commissioni dell'istituto finanziatore a convenuta copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (Esame documentazione, Oneri acquisizione provvista e conversione tassi, Elaboraz. dati L.197/91 e L.108/96, etc.)

b) Euro 1.717,68 a titolo di commissioni della [] spa a convenuta copertura delle attività preliminari, di ammortamento e conclusive del prestito (attività istruttoria, di riscossione, rapporti contabili, Elaboraz. dati L.197/91 e L.108/96 etc.)

c) Euro 2.020,80 a titolo di commissioni dell'Agente in Attività Finanziaria, del Mediatore Creditizio o di altro Intermediario Finanziario cui il Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi a convenuta copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definita con il presente prestito;

d) Euro 49,18 a titolo di rivalsa degli oneri erariali/imposte di bollo;

e) Euro 1.056,60 per i premi ed i relativi accessori relativi alle polizze assicurative e/o altre malleverie a copertura del rischio vita, perdita impiego e perdita impiego anche a causa morte, in funzione del rimborso del capitale mutuato (di cui al punto 2), nonché per le spese di notifica, postali per le comunicazioni obbligatorie, telefoniche, bolli, etc.

Il contratto in discorso è stato stipulato dalla ricorrente per il tramite di un agente/mediatore come emerge dall'evidenza documentale in atti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla base del seguente schema (predisposto in considerazione del criterio proporzionale *ratione temporis* utilizzato dal Collegio ABF di Milano) e tenuto conto della circostanza che l'estinzione è avvenuta nel mese di gennaio 2013, la convenuta sarebbe stata tenuta a rimborsare alla ricorrente, in fase di estinzione, oltre a quanto già restituito (€ 276,00), l'importo di € 2.895,41 superiore rispetto all'importo (€ 2.886,39) di cui parte ricorrente ha chiesto il rimborso con il ricorso *de quo*.

	Importo dovuto contrattualmente	Retrocessione e dovuta in misura proporzionale e sulla base delle rate residue (120-51=69)	Importo rimborsato	Differenza rimasta a carico della ricorrente
1) Commissioni dell'Istituto finanziatore	704,75	405,23		405,23
2) Commissioni Intermediario	1.717,68	987,67	267,00	720,67
3) Comm. all'agente in att. finanz., mediatore	2.020,80	1.161,96		1.161,96
Totale commissioni (voci 1-2-3)	4.443,23	2.554,86		2.287,86
4) Costi assicurativi	1.056,60	607,55		607,55
Totale				2.895,41

Tanto premesso, questo Collegio deve esaminare preliminarmente la questione, rilevabile d'ufficio, della competenza temporale a conoscere dei fatti dedotti nel ricorso per quanto attiene alla domanda relativa alla usurarietà del tasso di interesse originariamente convenuto.

Deve, infatti, ricordarsi che le *Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.09* (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009"*.

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 918/10), il criterio di riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente; qualora le doglianze si riferiscano a fatti risalenti ad un periodo anteriore al 1° gennaio 2009, la domanda del ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede.

Ebbene, dato che la domanda della ricorrente riguarda fatti antecedenti detto limite temporale, la domanda deve essere, *in parte qua*, dichiarata improcedibile.

Ciò chiarito, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate, si deve concludere che le doglianze della ricorrente meritano di essere parzialmente accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile alla ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 2.886,39.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale improcedibilità del ricorso e in accoglimento della parte residua dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.886,39, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA